

Roma, 29 marzo 2022

Prot. N. 115/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 c.d. Decreto Riaperture***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”.

Segnaliamo, di seguito, le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

LAVORATORI FRAGILI

Al 31 marzo 2022 cessa la vigenza dell'art. 26 comma 2 bis del decreto legge 18/2020 ovvero delle disposizioni che in ragione dello stato di emergenza epidemiologica hanno disposto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Cessa, sempre al 31 marzo 2022, anche l'equiparazione a ricovero ospedaliero dell'assenza dal servizio per i lavoratori fragili adibiti ad attività non remotizzabili prevista dall'art. 26 comma 2 del decreto legge 18/2020.

Si precisa che i datori di lavoro pubblici e privati, fino al 30 giugno 2022, devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del decreto legge 34/2020 (prorogato al 30 giugno 2022 dall'art. 10, comma 2 del dl 24/2022) si sostanzia in una visita medica all'esito della quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. L'eventuale inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Si ricorda che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiederne l'effettuazione ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA, UTILIZZO DEI DPI

L'art. 4 del dl 24/2022, a decorrere dal 1° aprile 2022, modifica la disciplina riguardante i regimi di isolamento e autosorveglianza:

- in caso di positività al SARS-CoV-2, resta il divieto di mobilità dalla propria abitazione fino all'accertamento della guarigione. Il **regime di isolamento** cessa in seguito alla trasmissione presso il dipartimento di prevenzione territorialmente competente, anche con modalità elettroniche, del referto con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.
- coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi, applicano il **regime di autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Inoltre, l'art. 5 comma 8 prevede che fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

OBBLIGHI VACCINALI

Sanità pubblica e privata

L'art. 8 proroga al 31 dicembre 2022 gli articoli 4 e 4 bis del dl 44/2021 che dispongono l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, co. 2, della l. 43/2006 (operatori socio-sanitari, massofisioterapisti e assistenti di studio odontoiatrico), nonché per il personale, anche esterno, che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali nonché in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

Si ricorda che, qualora la vaccinazione venga omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante oppure dal medico vaccinatore, il datore di lavoro adibisce i lavoratori dipendenti della sanità sopra menzionati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Resta ferma la previgente disciplina in merito alla procedura di accertamento dell'obbligo, nonché l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, disposta dall'Ordine professionale territorialmente competente in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Si segnala come importante novità che, dopo la guarigione da infezione di SARS-CoV-2, l'Ordine professionale territorialmente competente su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute (per quanto riguarda i termini di differimento in caso di infezione l'ultima circolare del Ministero della Salute è la n. 0056052 del 06/12/2021).

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 anche l'art. 4 ter del dl 44/2021 che dispone l'obbligo vaccinale per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture sanitarie e sociosanitarie), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni. Anche in tale ipotesi la norma, come modificata dal decreto in commento, prevede che dopo la guarigione da infezione di SARS-CoV-2, su istanza dell'interessato, il responsabile della struttura dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.

Polizia locale

Il nuovo art. 4-ter.1 del dl 44/2021 conferma, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per il personale della polizia locale. **In caso di mancato assolvimento dell'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl 24/2022 (25 marzo 2022), poiché non è più prevista la sospensione dallo svolgimento dell'attività di lavoro, potrà applicarsi solo la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100** prevista dall'art. 4 sexies comma 2 del dl 44/2021. Resta confermato che l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore e che, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Fermo restando l'obbligo vaccinale, dal 1° al 30 aprile 2022 il personale della polizia locale per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere ed esibire su richiesta una delle certificazioni verdi 19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base di cui all'art. 9 comma 1 del dl 52/2021). Nelle ipotesi di mancato possesso della suddetta certificazione il lavoratore è considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

Personale docente ed educativo

Il nuovo art. 4-ter.2 del dl 44/2021 conferma, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 2. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Pertanto, qualora i responsabili delle strutture accertino il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo deve essere adibito ad attività di supporto, ferma restando**

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 prevista dall'art. 4 sexies comma 2 del dl 44/2021. Dal 1° aprile 2022 fino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, si provvede alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Lavoratori over 50

Viene confermato l'obbligo vaccinale previsto fino al 15 giugno 2022 dall'art. 4 quater del dl 44/2021 per i cittadini italiani, europei e stranieri residenti nel territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano entro la predetta data. Resta altresì confermato che l'inosservanza dell'obbligo implica il **pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento prevista dall'art. 4 sexies comma 2 del dl 44/2021.**

Fermo restando l'obbligo vaccinale, dal 1° al 30 aprile 2022, i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere ed esibire su richiesta una delle certificazioni verdi 19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base di cui all'art. 9 comma 1 del dl 52/2021). Nelle ipotesi di mancato possesso della suddetta certificazione il lavoratore è considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI NEI LUOGHI DI LAVORO

Il possesso del c.d. green pass base, ovvero la certificazione verde da vaccinazione, guarigione o test, continua ad essere richiesto **fino al 30 aprile 2022** per l'accesso ai luoghi di lavoro:

- al personale impiegato presso i servizi educativi per l'infanzia (art. 2, D.lgs. 65/2017);
al personale delle amministrazioni pubbliche, nonché al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale (ex art. 9 quinquies del dl 52/2021);
- a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato (ex art. 9 septies del dl 52/2021)

Si conferma che, qualora comunicati di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, il personale è considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque considerato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

L'accesso al luogo di lavoro in mancanza della certificazione verde è punito con una sanzione amministrativa (da euro 600 a euro 1.500) e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Si precisa, inoltre, che dal 1° al 30 aprile 2022 è permesso l'accesso ai concorsi pubblici anche ai soggetti muniti di green pass base.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SETTORE EDUCATIVO – SCOLASTICO

L'art. 9 introduce una nuova modalità di gestione dei casi di positività da Covid 19 nel sistema educativo-scolastico. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti** e i docenti e gli educatori, nonché i bambini che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi ed è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

LAVORO AGILE NEL SETTORE PRIVATO

L'art. 10 comma 2 proroga **al 30 giugno 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017**, e assolvendo agli obblighi informativi in via telematica (art. 90, commi 3 e 4, Dl. 34/2020).

PROROGA DI ULTERIORI DISPOSIZIONI


- Viene prorogata dal 31 marzo 2022 **al 31 dicembre 2022** la possibilità per enti e aziende del Ssn di trattenere in servizio il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (art. 12, co. 1, Dl. 18/202, cd. Cura Italia).
- Viene prorogata dal 31 marzo 2022 **al 31 dicembre 2022** la possibilità per enti e aziende del Ssn di richiedere al personale delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nonché agli operatori di interesse sanitario, lo svolgimento di prestazioni

al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, in deroga alle incompatibilità di cui all'art 4, co. 7, della l. 412/1991 e all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 (art. 3-quater, Dl. 127/2021).

- Viene prorogata dal 31 marzo **al 30 giugno 2022** la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a 6 mesi, al personale sanitario nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2-bis, comma 5, Dl. 18/2020).
- Si ricorda che i predetti incarichi possono essere conferiti una volta verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. Inoltre, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (art. 14, comma 3, Dl. 4/2019).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All'Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24